

CITTA' DI BARONISSI

(Provincia di Salerno)

Piazza Della Repubblica , n. 1 - 84081 - BARONISSI (SA)

tel. 089-828211 - fax 089-828252

PEC : prot.comune.baronissi.sa@pec.it



Prot.n. 13989

del 26.04.2022

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

n. **05** del **26.04.2022**

*Ai sensi dell'art.146 Parte III Capo IV del D.Lgs. n.42/2004
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*

IL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI PAESAGGISTICHE

PREMESSO che, con domanda presentata in data 11.11.2021 prot. n. 34176, la sig.ra Stanzione Antonella nata a Salerno il 16.05.1981 (c.f. STN NNL 81E56 H703T) residente in Baronissi (Sa) via Indipendenza n.60, in qualità di proprietario, ha trasmesso al Comune di Baronissi istanza per ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la seguente opera: *"Intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio"* in via Tommaso Sanseverino n.80/84 di questo Comune riportato in C.U. al foglio n.14 particelle n.714 sub 1, 2 e 4 ;

CHE tale immobile ricade nella fascia dei 150 mt. del fiume "Imo" oltre a ricadere in un'area di interesse archeologico e che pertanto, ai sensi dell'art.142, comma 1, lett. c) del D.Lgs.42/04, è considerato di interesse paesaggistico e tutelato per legge;

CHE pertanto il proprietario dell'area in cui è ubicato l'appezzamento di terreno, ai sensi del comma 2 dell'art.146, del D.Lgs.42/04, ha obbligo di presentare alle Amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intende intraprendere, corredato dalla prescritta documentazione;

VISTO il D.P.R. n. 616/77, che ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali di cui alla legge 1089 del 01/06/1939, come sostituita dal D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 s.m.i.;

VISTE le leggi Regionali n. 54 del 29/05/1980, n. 65 del 01/09/1981 e n. 10 del 23.12.1982, quest'ultima contenente indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n. 61/81;

VISTI i grafici e gli elaborati tecnici prodotti ed allegati alla relazione paesaggistica assunta al prot. n. 34176 del 11.11.2021, redatti dall' ing. Gerardo Cancellario, professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 1919;

VERIFICATO che le particelle catastali interessate dall'intervento non rientrano nell'elenco del "Catasto dei Soprassuolo percorsi dal fuoco" di alla L.n.353 del 21.11.2000;

PRESO ATTO che in virtù dell'art. 49, comma 2 della legge Regionale n. 16 del 22/12/2004, le competenze, in materia ambientale, già esercitate dal Sindaco, sono state attribuite al "Dirigente Comunale Competente", attribuite nella fattispecie al **Responsabile del Settore Patrimonio e Ambiente** (riconfermato con decreto Sindacale prot. n. 3822 del 31.01.2022) che ha delegato per tale funzione il R.U.P. geom. Valerio Ladalarlo -;

TENUTO CONTO che con la Commissione locale per il Paesaggio nella seduta del 16.12.2021, verbale n. 5 prot.n. 38393, esaminata la documentazione, ha espresso testualmente il seguente parere favorevole alle seguenti condizioni :

- *L'eventuale lattoneria (canali, pluviali) utilizzata, dovrà essere preferibilmente in rame e/o alluminio preverniciato rame;*

VISTA la relazione istruttoria finale a propria firma di cui al comma 7 dell'art.146 del D.Lgs. n.42/04, agli atti del 16.12.2021 prot.n.38502;

VISTA la propria richiesta di acquisizione del parere paesaggistico, prot.n.38572 del 17.12.2021, inoltrata da questo Settore alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Salerno e Avellino;

VISTA la propria nota di sollecito prot.n.4547 del 04.02.2022, con la quale si chiedeva di conoscere lo stato dell'arte circa il rilascio del parere di competenza;

VISTA la nota della Soprintendenza del 04.02.2022 prot.n.2415/P, pervenuta in pari data ed assunta al n. prot.n.4555, con la quale venivano comunicati i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza : ... *omissis* ... *gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti, planivolumetriche e tipologie dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria...* nella stessa nota, ai sensi dell'art.10bis della L.241/90 s.m.i., veniva concesso un tempo di 10 gg dal ricevimento della comunicazione, al fine di consentire la presentazione di osservazioni scritte, documenti ed eventuali grafici integrativi;

VISTA la ns. nota del 10.02.2022 prot.n.5220, a riscontro della comunicazione della Soprintendenza del 04.02.2022 prot.n.2415/P, venivano rappresentate le seguenti eccezioni/osservazioni, sia dal punto di vista paesaggistico che da quello urbanistico : ... *omissis*... *l'intervento proposto riguarda una demolizione e ricostruzione, di un fabbricato ricadente in zona "B" dello strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art.5 della L.R. n. 19/09 e ss.mm.ii.- Piano Casa. Nella fattispecie, quindi, è di un intervento diverso sia dalla ristrutturazione edilizia che dalla nuova costruzione, in quanto trattasi di un INTERVENTO STRAORDINARIO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE (vedi relazione paesaggistica al paragrafo DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO) in deroga allo strumento urbanistico, con possibile incremento sino al 35 % della volumetria esistente che implica la modifica di sagoma per definizione. La categoria di intervento della proposta progettuale in questione, pertanto, non rientra tra quelle ordinarie previste dal DPR 380/01, attesa la sua straordinaria definizione, consentita eccezionalmente da una legge speciale e derogatoria. Si ribadisce, per quanto di interesse, che sotto il profilo edilizio ed urbanistico l'intervento è compatibile ed ammissibile nonché attuabile con Permesso di Costruire;*

VISTA la ns. nota del 16.02.2022 prot.n.5840, con la quale venivano trasmesse alla Soprintendenza le pervenute osservazioni della sig.ra Antonella Stanzone, assunte al ns prot.n.5656 del 15.02.2022;

VISTA la nota della Soprintendenza del 25.02.2022 prot.n.4182/P, che nonostante le controdeduzioni trasmesse ai sensi dell'art.10 bis ex L.241/90 s.m.i. da questo Ente e dalla istante, ha espresso PARERE CONTRARIO;

VISTO il proprio provvedimento di DINIEGO del 02.03.2022 prot.n.7573 al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica relativa all'intervento di che trattasi, trasmesso all'istante, a seguito del parere vincolante della Soprintendenza;

VISTO il ricorso avverso presentato dell'istante Stanzone Antonella al TAR Salerno al parere di diniego di questo Comune del 02.03.2022 prot.n.7573 al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ed al parere contrario della Soprintendenza del 25.02.2022 prot.n.4182/P;

VISTA la propria nota del 23.03.2022 prot.n.9883 con la quale si chiedeva al Responsabile del Settore Affari Generali, la nomina di un legale di fiducia al fine di poter procedere alla costituzione in giudizio innanzi al TAR Salerno;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.77 del 31.03.2022, con la quale è stato dato incarico all'avv. Gaetano Paolino al fine di assumere la difesa di questo Ente, presso il TAR Salerno, per il ricorso di che trattasi da discutersi in data 07.04.2022;

VISTA la Sentenza del TAR Salerno n.958/2022 relativa al ricorso R.G. n.478/2022, con la quale la Seconda Sezione del TAR Campania-Salerno, ha accolto il ricorso di che trattasi annullando il provvedimento del Comune di Baronissi prot.n.7573 del 02.03.2022, ritenendo che si sia formato il silenzio assenso sull'atto emesso tardivamente dalla Soprintendenza;

VISTA la ricevuta di pagamento avvenuta a mezzo di bonifico bancario eseguito presso Banca Monte Pruno ag. Fisciano, ID transazione : 00840418166 del 30.06.2021, in favore della tesoreria comunale, con il quale sono stati versati i diritti di segreteria pari a € 120,00;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l'art. 107, comma 3 lettera g);

TENUTO CONTO di tutto quanto innanzi;

PRESO ATTO della Sentenza del TAR Campania-Salerno n.958 del 07.04.2022 con la quale ha annullato i seguenti atti ostativi al rilascio dell'A.P. :

- **Parere contrario** espresso dalla Soprintendenza con provvedimento del 25.02.2022 prot.n.4182/P;
- **Provvedimento di diniego** del Comune di Baronissi del 02.03.2022 prot.n.7573

ATTESO pertanto che sussistono i presupposti del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per il progetto in parola, sulla scorta del parere favorevole a condizione espresso dalla Commissione Locale per il paesaggio, espresso nel verbale n.5 del 16.12.2021 prot.n.38393;

VISTA la vigente legislazione in materia paesaggistico-ambientale ed in particolare il comma 8 dell'art.146 del D.Lgs. n.42/2004, come modificato dall'art.2 del D.Lgs. n.63/2008, il quale prevede che il parere vincolante della Soprintendenza venga espresso entro **45 giorni** dalla ricezione della documentazione;

VISTO il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTCP) 2021/2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 31.03.2021, e **VERIFICATO** che non sussiste, nel caso in specie, obbligo di astensione per il sottoscritto e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dei Piani stessi;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, il R.U.P. dichiara che non sussiste, nel caso in specie, obbligo di astensione per il sottoscritto e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del "Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTCP) 2021/2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 31.03.2021;

PRENDE ATTO della Sentenza del TAR Campania Salerno di cui sopra e della formazione del silenzio/assenso sulla richiesta presentata alla Soprintendenza il 17.12.2021 prot.n.38572, riguardante la pratica in ditta Stanzone Antonella per il rilascio del parere di competenza;

RITENUTO che ad oggi la Soprintendenza non ha adottato e/o comunicato nessun provvedimento ulteriore;

tanto premesso

AUTORIZZA

AI SOLI FINI DELLA TUTELA PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE, ai sensi degli artt. 146 e 159 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i., alla sig.ra Stanzone Antonella nata a 16.05.1981 (c.f. STN NNL 81E56 H703T) residente in Baronissi (Sa) via Indipendenza n.60, in qualità di proprietario, ha trasmesso al Comune di Baronissi istanza per ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la seguente opera: *"Intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio"* in via Tommaso Sanseverino n.80/84 di questo Comune riportato in C.U. al foglio n.14 particelle n.714 sub 1, 2 e 4, con le prescrizioni di cui al parere favorevole a condizione espresso dalla Commissione Locale per il paesaggio con verbale n.5, prot.n. 38393, del 16.12.2021 nel rispetto del progetto approvato con la seguente prescrizione :

- *L'eventuale lattoneria (canali, pluviali) utilizzata, dovrà essere preferibilmente in rame e/o alluminio preverniciato rame;*

DISPONE

Che, in adempimento all'art. 146 comma 11 del D. Lgs. 42/2004, la presente autorizzazione sia in ogni caso trasmessa alla competente Soprintendenza che non ha reso tempestivamente il parere nel corso del relativo procedimento facendo formare, così come ha rilevato il TAR, il silenzio/assenso; alla Regione Campania Beni Ambientali e Paesistici Sett. Politiche del Territorio.

Il presente provvedimento ottiene alla presa d'atto del silenzio/assenso e della necessità di

autorizzare ai fini di interesse la richiedente, solo ed esclusivamente con riferimento agli aspetti paesaggistici adequandosi allo stato degli atti alle statuizioni contenute nella più volte richiamata sentenza del TAR Campania-Salerno n.958 del 07.04.2022, restando nelle competenze del Settore Urbanistica - Edilizia - SUAP, la competenza e vigilanza ai sensi della disciplina urbanistica ed edilizia vigente.

Resta fermo l'obbligo della committenza all'osservanza di tutte le norme di leggi, regolamenti, Piani Statali, Regionali e Comunali, vigenti in tema urbanistica, all'atto dell'eventuale rilascio del provvedimento definitivo.

Dispone inoltre l'annotazione dell'avvenuto rilascio della presente, nel registro comunale delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate.


Allega alla presente i seguenti n.5 elaborati :

Elaborati grafici del 11.11.2021 prot. n. 34176 :

- tav. RP - Relazione paesaggistica;
- tav.RP1 - stralcio ortofoto e cartografia dei vincoli, documentazione fotografica dello stato di fatto con indicazione dei punti di scatta;
- tav.RP2 - Piante, prospetti e sezioni di progetto, rendering;
- tav.RP3 - Prospetti colorati con abaco dei materiali, profilo trasversale di progetto;
- tav.RP4 - Pianta piano terra di progetto; fotoinserti, abaco delle essenze vegetali per mitigazione;

L'Autorità Paesaggistica
Ambientale e R.U.P.

Geom. Valerio Laddararo



PER RICEVUTA

26.04.2022 *Adrianna Stoyan*